



Comunità Montana
"Vallo di Diano"
Località Vascella – Padula – (SA)
PEC: posta@pec.montvaldiano.it

C. MONT. VALLO DI DIANO
Provincia di Salerno
Prot.N.:0003234 /Ingresso
Del: 10-08-2021 Ore: 16:06
PRESIDENTE COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

Il Presidente

OGGETTO: DECRETO NOMINA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Settore Tecnico/Urbanistico

IL Presidente

Premesso che l'assetto organizzativo della Comunità Montana, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, e della delibera di G.C. n.11 del 22/1/2015 di determinazione delle Posizioni Organizzative risulta il seguente:

- **Settore Finanziario**
- **Settore Tecnico Urbanistica**
- **Settore Foreste**

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Generale n.5 dell'8/09/2020, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per il periodo 2020/2022;

Rilevato che:

l'art. 107, ai comma 1 e comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, prevede testualmente:

"1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108."

- l'art. 50 del predetto D. Lgs. n. 267/2000 disciplina le competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia e al comma 10 prevede che: *"Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali."*

Dato atto che tale potere è da ritenersi nell'ambito della Comunità di competenza del Presidente

Dato atto che nella dotazione organica di questo Ente non sono previste qualifiche dirigenziali;

Considerato che:

nell'Ente è istituita l'area delle posizioni organizzative in conformità alla previsione contenuta nell'art. 14 del CCNL del 31/3/1999 e ribadita dall'art. 13 del CCNL21/5/2018 che stabilisce che

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del

sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.”;

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art.

14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B

3. gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.199 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL;

Richiamato, inoltre, l'art. 14 del CCNL 21.05.2018 che testualmente recita:

“1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.”;

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D. ;

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale; 4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3;

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza”;

Richiamato, altresì, l'art. 15 del CCNL 21.05.2018:

“Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle

risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento. 5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti. 6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi. 7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67".

Dato atto che:

- la Giunta Comunitaria con deliberazione n. 32 del 21/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto ad approvare il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative (cat. C e D);

Richiamato il precedente decreto prot. n. 6553 del 4/12/2019 con il quale si riconfermava la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico/Urbanistico all'ing. Michele Rienzo fino alla scadenza del mese di giugno 2021, all'esito dell'operazione di pesatura espletata secondo i nuovi criteri regolamentari adottati in conformità delle previsioni del nuovo ccnl funzioni locali 2016/2018 e nei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente

Rilevato che, in conformità al combinato disposto degli artt. 11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 e 17, comma 2, lettera c), ultimo periodo, del C.C.N.L. 1° aprile 1999 le spese di che trattasi sono finanziati con risorse proprie dell'ente, preventivamente destinate, in sede di approvazione del bilancio di previsione, a tale istituto contrattuale.

Dato Atto che le risorse del bilancio che gli enti locali destinano al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, devono rientrare nel limite di cui all'art 23, commi 1 e 2, D.Lgs n. 75/2017;

Ritenuto di dover determinarsi in merito, attesa la scadenza del citato provvedimento, adottando il relativo decreto ai fini di una corretta azione amministrativa che assicuri il principio della separazione *fra poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che spettano agli organi di governo, e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica che è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.*

Ritenuto di dover provvedere ad attribuire la titolarità della posizione organizzativa e la relativa retribuzione di posizione così come da pesatura effettuata dal Nucleo di valutazione alla luce del suddetto Regolamento adeguato, in conformità delle disposizioni del CCNL-Funzioni Locali 2016/2018 e nei limiti di spesa imposti dalle disposizioni vigenti, rapportata alle ore di lavoro svolte, compresa di tredicesima mensilità;

Visto il verbale n. 2 dell'1/6/2021(in atti) con il quale il Nucleo di valutazione Dott. T.Buono ha provveduto alla pesatura delle posizioni organizzative individuate, in ossequio alle previsioni regolamentari e nel rispetto dei limiti di spesa;

Visti:

- lo Statuto comunitario vigente;
- il D. Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione della G.C. n. 32/2019 di approvazione del Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative;
- i CCNL vigenti per il comparto Regioni – EE.LL. e, da ultimo, Funzioni Locali 2018;
- il verbale n. 2/2021 del nucleo di valutazione;

D E C R E T A

Per le motivazioni tutte esposte in premessa e narrativa che nel presente dispositivo si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) Di confermare la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico/Urbanistico per il prossimo triennio e, comunque, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, all'ing. Michele Rienzo inquadrato nella Categoria "D", posizione economica "D6" con riconoscimento di un'indennità di posizione nella misura annua di **euro 16.000,00.-**
- 2) Di dare atto che:
 - Al suddetto è attribuito il trattamento economico e normativo equivalente a quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale per la categoria "D" e per le rispettive posizioni economiche possedute, l'assegno per il nucleo familiare, se dovuto, la 13^a mensilità nelle misure stabilite dalla legge, in rapporto alle ore di lavoro svolte;
 - Allo stesso s'intendono attribuite le funzioni e le responsabilità rientranti nella competenza del Settore, previste dall' art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, nonché dal Regolamento Comunitario sugli uffici e servizi, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunitaria verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservano agli organi di governo;
 - Di dare atto che al Responsabile di P.O. spetta la responsabilità del procedimento ai sensi della L.n.241/90 e s. ed int. relativamente a tutti i procedimenti di propria competenza;
 - Per quanto concerne i casi d'incompatibilità, nel corso dei procedimenti e per il rilascio dei provvedimenti definitivi, nonché in caso d'assenza o di impedimento, le funzioni in capo al predetto responsabile verranno assunte in conformità al vigente regolamento degli uffici e dei servizi
- 3) Di dare atto, inoltre, che allo stesso spetta, oltre che della suddetta retribuzione di posizione, anche la retribuzione di risultato, determinata previa valutazione dell'attività svolta dal Nucleo di valutazione sulla base del sistema di misurazione e valutazione dell'Ente, adottato dall'Ente, nonché, sussistendone i presupposti, anche dei compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 18 del Ccnl Funzioni Locali del 21/5/2018 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo;
- 4) Di dare atto altresì che allo stesso compete
 - il perseguimento degli obiettivi riportati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e successivi aggiornamenti;
 - l'espressione dei pareri sulle proposte di deliberazione ex art.49 del dlgs.267/2000;
- 5) Di Stabilire che l'incarico può:
 - ✓ essere revocato, al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di valutazione negativa o anche per la modifica/soppressione della posizione organizzativa ovvero infine per inosservanza delle direttive e degli indirizzi impartiti dall'organo di indirizzo politico;
 - ✓ modificato nei contenuti, in termini di durata temporale o di prestazioni richieste;
- 6) Di dare atto che, l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione da parte del Responsabile di P.O. incaricata della dichiarazione da prodursi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine all' insussistenza a suo carico di cause di inconferibilità ed

incompatibilità ai sensi del comma 4 dell' art. 20 del D.Lgs. 08.04.2013, n.39, da pubblicare sul sito internet della Comunità Montana , nella sezione "Amministrazione trasparente";

- 7) Di disporre la notifica del presente provvedimento alla dipendente interessata dandone comunicazione al Segretario Generale e all'Ufficio Personale per l'inserimento nel fascicolo personale

Padula, 10.06.2021



IL Presidente

Avv. Francesco Cavallone

Per Vanto Rubella 11.6.2021

